

GUIDA PRATICA

ALL'ORIGINE PREFERENZIALE DELLA MERCE



Guida all'origine preferenziale della merce

Sommario

Introduzione	4
Accordi	5
Accordi Bilaterali:.....	5
Accordi Unilaterali	9
Accordi di Unione Doganale:	17
Requisiti	18
Requisiti di carattere generale	18
Requisiti territoriali.....	18
Prodotti interamente ottenuti	19
Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati	20
1)Cambio di voce doganale.	20
2)Tolleranza sui materiali non comunitari utilizzati	21
3) Trasformazioni specifiche.....	22
Lavorazioni sempre insufficienti a conferire l'origine	22
Origine preferenziale dei pezzi di ricambio	23
Elementi neutri	24
Prove dell'origine preferenziale	24
Certificato di origine EUR 1.....	25
Certificato Eur- Med	25
Certificato Form A.....	26
Dichiarazione su fattura – esportatore autorizzato	26
Certificato ATR.....	28
La dichiarazione del fornitore.....	28
Casi Pratici	30
Problematiche import	33
Problematiche export.....	34

Introduzione

Il presente manuale ha lo scopo di informare e fornire strumenti pratici alle imprese nell'ambito dell'origine preferenziale della merce. Per origine preferenziale si intende uno status della merce grazie al quale viene assegnato il diritto ad un trattamento tariffario preferenziale; tale trattamento si sostanzia in un dazio ridotto ovvero in un'esenzione dal dazio in virtù di specifici accordi di libero scambio sottoscritti fra il paese di esportazione e il paese di destinazione della merce. Tali accordi prevedono, al fine di evitare diversioni di traffici e con l'obiettivo di premiare i soli prodotti effettivamente fabbricati all'interno del territorio dei paesi aderenti all'accordo, dei protocolli nei quali sono elencati i criteri per la determinazione dell'origine preferenziale ed in particolare sono elencate le trasformazioni considerate sufficienti a conferire l'origine preferenziale alla merce (anche dette regole di lista).

In questo lavoro verranno analizzati gli aspetti di maggior rilievo dei protocolli di origine in modo da orientare gli operatori all'interno di una normativa molto tecnica ma per la quale i riflessi di una mancata compliance sono particolarmente pericolosi potendo determinare oltre al recupero dei dazi doganali non versati in virtù della preferenza tariffaria indebitamente applicata la denuncia dell'esportatore all'autorità giudiziaria per la falsa dichiarazione al momento della richiesta di rilascio della prova dell'origine preferenziale.

L'organizzazione del lavoro risponde a quelle che sono le domande che si deve porre l'azienda per operare correttamente nell'ambito della determinazione dell'origine preferenziale, ed in particolare:

- L'Unione Europea ha stipulato accordi di commercio preferenziale con il paese in cui la merce è destinata o da cui la merce proviene?
- Quali sono le regole di origine previste dagli accordi con il paese interessato?
- Quale documentazione deve conservare l'azienda per comprovare l'origine preferenziale e produrre in caso di eventuali controlli a posteriori?

Accordi

Gli accordi su cui si basano le concessioni di preferenze tariffarie (riduzione o eliminazione dei dazi previsti dalle tariffe interne dei paesi accordisti) hanno diversa natura.

L'Unione Europea ha infatti stipulato accordi di commercio preferenziale di natura bilaterale, accordi di natura unilaterale e i cosiddetti accordi di Unione Doganale. Nel primo caso le preferenze tariffarie sono concesse in via reciproca dai paesi contraenti mediante la creazione di un'area di libero scambio, nel secondo caso le preferenze sono concesse dall'Unione Europea senza alcuna reciprocità, nel terzo caso è prevista l'abolizione completa delle tariffe doganali nell'interscambio fra i paesi appartenenti all'Unione Doganale grazie all'adozione di una tariffa doganale esterna comune fra tali paesi.

Talvolta gli accordi prevedono delle clausole di salvaguardia in relazione a prodotti sensibili quali i prodotti agricoli, i siderurgici o i tessili. Per avere quindi informazioni circa il trattamento preferenziale in essere è necessario consultare lo specifico accordo verificando il trattamento specifico riservato ai prodotti di interesse dell'operatore economico, individuati dalla specifica voce di nomenclatura combinata.

Si ricorda che gli accordi di libero scambio sono atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE).

Accordi Bilaterali:

Questi accordi stipulati dall'Unione Europea prevedono esenzioni o riduzioni daziarie per i prodotti originari di uno dei due paesi contraenti al momento dell'importazione del bene stesso nell'altro paese contraente.

Pertanto le preferenze tariffarie sono accordate in via reciproca da entrambi i paesi contraenti.

Per facilitare la comprensione segue un semplice esempio:

Un prodotto di origine preferenziale comunitaria viene esportato in Tunisia. La Tunisia ha stipulato un accordo di commercio preferenziale bilaterale con la UE e pertanto lo stesso prodotto potrà beneficiare della preferenza daziaria al momento dell'importazione in Tunisia.

Reciprocamente un prodotto di origine preferenziale tunisina potrà entrare nella UE con la relativa preferenza daziaria in virtù della natura bilaterale dell'accordo.

Segue un elenco degli accordi di commercio preferenziale bilaterali ad oggi in vigore:

<u>PAESE</u>	<u>CODICE ISO</u>
ALBANIA	AL
ALGERIA	DZ
BOSNIA ERZEGOVINA	BA
CAMERUN	CM
CEUTA E MELILLA	EA

CILE	CL
CISGIORDANIA E STRISCIA DI GAZA	PS
COLOMBIA	CO
COREA DEL SUD	KR
EGITTO	EG
EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA	MK
GEORGIA	GE
GIORDANIA	JO
ISLANDA	IS
ISOLE FAEROER	FO
KOSOVO	XK
ISRAELE	IL
LIBANO	LB
MAROCCO	MA
MESSICO	MX
MOLDOVA	MD
MONTENEGRO	ME
NORVEGIA	NO
PERU'	PE
SERBIA	RS
SIRIA	SY
SUD AFRICA	ZA
SVIZZERA	CH
TUNISIA	TN
TURCHIA (il modello EUR 1 può essere emesso per attestare esclusivamente l'origine preferenziale per le merci oggetto del trattato CECA [carbone e acciaio] e per i prodotti agricoli.)	TR

UCRAINA	UA
<u>PTOM (Paesi e territori d'oltremare)</u>	
Anguilla	AI
Antille olandesi	AN
Aruba	AW
Bonaire	BQ
Curaçao	CW
Georgia del Sud e Isole Sandwich del Sud	GS
Groenlandia	GL
Isole Cayman	KY
Isole Falkland	FK
Isole Vergini britanniche	VG
Isole Wallis e Futuna	WF
Mayotte	YT
Montserrat	MS
Nuova Caledonia e dipendenze	NC
Pitcairn	PN
Polinesia francese	PF
Saba	BQ
Saint-Pierre e Miquelon	PM
Sant'Elena, Isola Ascensione e Tristan da Cunha	SH
Sint Eustatius	BQ
Sint Maarten	MF
Terre australi e antartiche francesi	FQ
Territori dell'Antartico britannico	BQ

Territorio britannico dell'Oceano Indiano	IO
Turks e Caicos	TC
<u>ELENCO DEI PTOM CONSIDERATI MENO SVILUPPATI</u>	
Anguilla	AI
Mayotte	YT
Montserrat	MS
Sant'Elena, Isola Ascensione e Tristan da Cunha	SH
Turks e Caicos	TC
Wallis e Futuna	WF
Saint-Pierre e Miquelon	PM
<u>SADC: (NON ANCORA ENTRATO IN VIGORE)</u>	
BOTSWANA	BW
LESOTHO	LS
MOZAMBICO	MZ
NAMIBIA	NA
SWAZILAND	SZ
<u>AMERICA CENTRALE:</u>	
HONDURAS	HN
COSTA RICA	CR
PANAMA	PA
NICARAGUA	NA
EL SALVADOR	SV
GUATEMALA	GT
<u>APE:</u>	
ISOLE FIJI	
PAPUA NUOVA GUINEA	PG

MADAGASCAR	MG
MAURITIUS	MU
SEYCHELLES	SC
ZIMBABWE	ZW

Accordi Unilaterali

Tali accordi, stipulati dall'Unione Europea, prevedono la concessione di riduzioni o esenzioni daziarie ai prodotti originari di alcuni paesi terzi nel momento in cui detti prodotti vengono importati in territorio comunitario. Questi accordi nascono dalla volontà di favorire la competitività dei prodotti originari di paesi meno sviluppati detassando gli stessi al momento dell'importazione nella UE.

Gli accordi di natura unilaterale si distinguono in due gruppi:

- Accordi con i paesi ACP (Africa, Caraibi, Pacifico)
- Accordi SPG (sistema delle preferenze generalizzate)

Il sistema ACP prevede una riduzione daziaria unilaterale per i prodotti originari di questi paesi, dal primo gennaio 2008 il precedente sistema è stato modificato e solo alcuni paesi hanno avviato i negoziati per la sottoscrizione dei nuovi accordi; a questi paesi si applica un regime transitorio definito MAR (market access regulation), segue l'elenco di tali paesi:

<u>PAESE</u>	<u>CODICE ISO</u>
ANTIGUA E BARBUDA	AG
COMMONWEALTH DELLE BAHAMAS	BS
BARBADOS	BB
BELIZE	BZ
REPUBBLICA DEL BOTSWANA	BW
REPUBBLICA DI BURUNDI	BI
REPUBBLICA DEL CAMERUN	CM
UNIONE DELLE COMORE	KM
REPUBBLICA DELLA COSTA D'AVORIO	CI

COMMONWEALTH DI DOMINICA	DM
REPUBBLICA DOMINICANA	DO
REPUBBLICA DELLE ISOLE FIGI	FJ
REPUBBLICA DEL GHANA	GH
GIAMAICA	JM
GRENADA	GD
REPUBBLICA COOPERATIVISTICA DELLA GUYANA	GY
REPUBBLICA DI HAITI	HT
REPUBBLICA DEL KENYA	KE
REGNO DI LESOTHO	LS
REPUBBLICA DEL MADAGASCAR	MG
REPUBBLICA DI MAURITIUS	MU
REPUBBLICA DEL MOZAMBICO	MZ
REPUBBLICA DI NAMIBIA	NA
STATO INDIPENDENTE DI PAPUA NUOVA GUINEA	PG
REPUBBLICA DEL RUANDA	RW
FEDERAZIONE DI SAINT KITTS E NEVIS	KN
SAINT LUCIA	LC
SAINT VINCENT E GRENADINE	VC
REPUBBLICA DELLE SEICELLE	SC
REPUBBLICA DI SURINAME	SR
REGNO DELLO SWAZILAND	SZ
REPUBBLICA UNITA DI TANZANIA	TZ
REPUBBLICA DI TRINIDAD E TOBAGO	TT
REPUBBLICA DELL' UGANDA	UG
REPUBBLICA DELLO ZIMBABWE	ZW

Il sistema SPG, disciplinato dal reg. (CE) n. 978/2012, che ha sostituito il Reg. Ce 732/2008, in vigore dal 01.01.2014, si basa sulla concessione di preferenze tariffarie (riduzione o esenzione daziaria) ai paesi in via di sviluppo particolarmente vulnerabili a causa della scarsa integrazione e competitività nel sistema commerciale internazionale.

Il citato regolamento prevede che le preferenze tariffarie si applichino in funzione del regime nel quale rientra il paese beneficiario del quale le importazioni sono originarie.

I regimi previsti dal regolamento sono tre:

a) un regime generale

b) un regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo (SPG+)

c) un regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati (everythings but arms", EBA): Tale regime garantisce l'accesso al mercato dell'Unione in esenzione dai dazi per i prodotti originari dei paesi meno sviluppati, riconosciuti e classificati tali dall'ONU, fatta eccezione per il commercio delle armi.

Segue l'elenco dettagliato dei paesi suddiviso secondo i regimi SPG applicabili:

Colonna A: codice alfabetico secondo la nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche del commercio estero della Comunità

Colonna B: nome del paese o del territorio

Colonna C: paesi inclusi nel regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati (everythings but arms, EBA)

Colonna D: paesi inclusi nel regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo (SPG+)

<u>Colonna A</u>	<u>Colonna B</u>	<u>Colonna C</u>	<u>Colonna D</u>
AF	AFGHANISTAN	✓	
AM	ARMENIA		✓
AO	ANGOLA	✓	
BD	BANGLADESH	✓	

BF	BURKINA FASO	✓	
BI	BURUNDI	✓	
BJ	BENIN	✓	
BO	BOLIVIA		✓
BT	BUTHAN	✓	
CD	CONGO, REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL	✓	
CF	REPUBBLICA CENTRAFRICANA	✓	
CG	CONGO		
CK	ISOLE COOK		
CN	REPUBBLICA POPOLARE CINESE (*)		
CO	COLOMBIA		
CR	COSTA RICA		✓
CV	CAPO VERDE		✓
DJ	GIBUTI	✓	
EC	ECUADOR (*)		✓

ER	ERITREA	✓	
ET	ETIOPIA	✓	
FM	STATI FEDERATI DI MICRONESIA		
GE	GEORGIA		✓
GM	GAMBIA	✓	
GN	GUINEA	✓	
GQ	GUINEA EQUATORIALE	✓	
GT	GUATEMALA		
GW	GUINEA – BISSAU	✓	
HN	HONDURAS		
HT	HAITI	✓	
ID	INDONESIA		
IN	INDIA		
IQ	IRAQ		

KG	KIRGHIZISTAN		
KH	CAMBOGIA	✓	
KI	KIRIBATI	✓	
KM	COMORE	✓	
LA	REPUBBLICA DEMOCRATICA POPOLARE DEL LAOS	✓	
LK	SRI LANKA		
LR	LIBERIA	✓	
LS	LESOTHO	✓	
MG	MADAGASCAR	✓	
MH	ISOLE MARSHALL		
ML	MALI	✓	
MN	MYANMAR	✓	
MM	MONGOLIA		

			✓
MR	MAURITANIA	✓	
MV	MALDIVE (*)		
MW	MALAWI	✓	
MZ	MOZAMBICO	✓	
NE	NIGER	✓	
NG	NIGERIA		
NI	NICARAGUA		
NP	NEPAL	✓	
NR	NAURU		
NU	NIUE		
PA	PANAMA		
PE	PERU		✓
PH	FILIPPINE		
PK	PAKISTAN		✓
PY	PARAGUAY		✓

RW	RUANDA	✓	
SB	ISOLE SALOMONE	✓	
SD	SUDAN	✓	
SL	SIERRA LEONE	✓	
SN	SENEGAL	✓	
SO	SOMALIA	✓	
SS	SUD SUDAN	✓	
ST	SAO TOME E PRINCIPE	✓	
SV	EL SALVADOR		
SY	REPUBBLICA ARABA SIRIANA		
TD	CIAD	✓	
TG	TOGO	✓	
TH	TAILANDIA (*)		
TJ	TAGIKISTAN		
TL	TIMOR ORIENTALE	✓	

TM	TURKMENISTAN		
TO	TONGA		
TV	TUVALU	✓	
TZ	TANZANIA	✓	
UA	UCRAINA		
UG	UGANDA	✓	
UZ	UZBEKISTAN		
VN	VIETNAM		
VU	VANUATU	✓	
WS	SAMOA	✓	
YE	YEMEN	✓	
ZM	ZAMBIA	✓	

(*)Tale paese beneficiario è escluso dall'elenco dei paesi beneficiari del SGP un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Accordi di Unione Doganale:

A differenza delle tue tipologie precedenti l'accordo di Unione Doganale non si basa sulla nozione di origine della merce ma si basa sul fatto che le merci siano in libera circolazione; in buona sostanza è sufficiente che

un prodotto sia in libera circolazione perché possa beneficiare dell'esenzione daziaria senza che lo stesso sia necessariamente originario dell'altro paese aderente all'accordo.

Per merci in libera circolazione si intendono alternativamente:

- le merci prodotte nella Comunità, comprese quelle ottenute, integralmente o in parte, da prodotti provenienti da paesi terzi e immesse in libera pratica nella Comunità o;
- provenienti da paesi terzi e immesse in libera pratica nella Comunità.

N.B. Sono considerate in libera pratica nella Comunità le merci provenienti da paesi terzi per le quali sono state espletate le formalità di importazione e sono stati pagati i dazi doganali o gli oneri di effetto equivalente esigibili nella Comunità e che non hanno beneficiato di una restituzione totale o parziale di tali dazi o oneri.

Esempio: Un importatore italiano importa dalla Cina delle camicie di cotone effettuando un'immissione in libera pratica e pagando il dazio dovuto. Qualora decida di esportare queste camicie in Turchia (paese che ha stipulato un accordo di Unione Doganale) potrà beneficiare dell'esenzione daziaria in quanto le merci, pur essendo di origine cinese, devono essere considerate in libera circolazione (sono stati pagati i dazi doganali al momento dell'immissione in libera pratica).

Attualmente l'Unione Europea ha stipulato accordi di Unione Doganale con tre paesi:

- Turchia
- San Marino
- Andorra

Requisiti

Negli accordi di libero scambio sono previsti i requisiti che le merci devono soddisfare per essere considerate di origine preferenziale.

Requisiti di carattere generale

In via generale si considerano di origine preferenziale i prodotti interamente ottenuti nel territorio e "i prodotti che (...)sono stati oggetto nello stesso di lavorazioni o trasformazioni sufficienti".

Per quanto concerne la seconda categoria di prodotti, questi possono essere dichiarati di origine preferenziale qualora subiscano una trasformazione sufficiente, anche a partire da materie prime di origine non comunitaria, tale da soddisfare la regola prevista all'interno del protocollo di origine allegato all'accordo di libero scambio.

Requisiti territoriali

Le merci che hanno diritto ad essere dichiarate di origine preferenziale devono soddisfare i suddetti requisiti senza interruzione nel paese di origine. Pertanto, un prodotto fabbricato nell'Unione Europea, che, durante il processo produttivo, abbia subito una parziale lavorazione in un paese extracomunitario, non può ottenere lo status di merce di origine preferenziale comunitaria, anche se si potesse considerare sufficientemente trasformato.

Il trattamento preferenziale viene altresì accordato esclusivamente ai prodotti che, oltre a soddisfare i requisiti presenti nei protocolli degli accordi di libero scambio, siano trasportati direttamente tra i paesi oggetto dell'accordo. E' comunque consentito che i suddetti prodotti, durante il trasporto, attraversino altri territori purché rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato in cui transitano e non subiscano altre operazioni a parte le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato.

Prodotti interamente ottenuti

Ottengono lo status di merci originarie, quei prodotti che, per la loro specifica natura, sono interamente ottenuti nel paese accordista.

Tali prodotti, che sono elencati negli accordi di libero scambio e nelle Disposizioni di attuazione del Codice (Reg. 2454/93), possono essere dichiarati di origine preferenziale se soddisfano i requisiti ivi elencati.

Si considerano «interamente ottenuti» nella Comunità Europea o in un paese terzo:

- a) i prodotti minerari estratti dal suo suolo o dal suo fondo marino;
- b) i prodotti del regno vegetale ivi coltivati o raccolti;
- c) gli animali vivi, ivi nati e allevati;
- d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;
- e) i prodotti che provengono da animali macellati ivi nati e allevati;
- f) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate;
- g) i prodotti dell'acquacoltura ove i pesci, i crostacei e i molluschi siano ivi nati e allevati;
- h) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori del suo mare territoriale, con le sue navi;
- i) i prodotti fabbricati a bordo delle sue navi officina, esclusivamente con prodotti di cui alla lettera h);
- j) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime;
- k) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;
- l) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori del suo mare territoriale, purché esso abbia diritti esclusivi per lo sfruttamento di suolo o sottosuolo di cui trattasi;
- m) le merci ivi ottenute esclusivamente con prodotti di cui alle lettere da a) a l).

Pertanto, oltre ai prodotti sopra elencati, possono altresì essere dichiarate di origine preferenziale le merci ottenute esclusivamente a partire dai prodotti elencati.

Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

Oltre ai prodotti interamente ottenuti, possono ottenere lo status di origine preferenziale, quelle merci che hanno subito una trasformazione o lavorazione sufficiente nella comunità o nel paese terzo.

Il sistema delle preferenze generalizzate e gli accordi di libero scambio prevedono infatti che, i prodotti non interamente ottenuti possono essere dichiarati di origine preferenziale se soddisfano i requisiti previsti nel relativo allegato.

Nel suddetto allegato è riportato uno schema in cui, nella prima colonna, sono elencate le voci doganali, seguite, nella seconda colonna, dalla descrizione del prodotto e, nella terza colonna, viene descritta la regola da rispettare per poter dichiarare di origine preferenziale tale prodotto.

Si riporta a titolo esemplificativo l'estratto dell'Allegato all'accordo di libero scambio siglato tra Svizzera e Unione Europea:

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione per ottenere il carattere di prodotto originario
7010	Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampole e altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro;	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

Nell'esempio sopra riportato, alla prima colonna viene riportata la voce doganale (7010) seguita, nella seconda colonna dalla descrizione merceologica del prodotto (damigiane bottiglie ecc.); nella terza colonna, infine, viene riportata la regola che deve essere soddisfatta per poter dichiarare di origine preferenziale i prodotti fabbricati in Svizzera o nella Comunità Europea.

N.B. qualora sia presente una regola anche nella colonna quattro (non presente nell'esempio sopra riportato) tale regola deve intendersi come alternativa rispetto alla regola prevista nella colonna 3.

Negli accordi di libero scambio e nel sistema delle preferenze generalizzate vi sono tre tipologie di regole:

- 1) Cambio di voce doganale
- 2) Valore Aggiunto
- 3) Regole Specifiche

Occorre preliminarmente precisare che, nella fabbricazione di un prodotto, le merci utilizzate sono da considerarsi sempre di origine "non comunitaria", salvo che siano accompagnate da un documento idoneo a qualificarle come di origine preferenziale comunitaria (*es v. infra dichiarazione del fornitore*).

1) Cambio di voce doganale.

Può essere conferita l'origine se la trasformazione effettuata in territorio comunitario è stata sufficiente a determinare una classificazione del prodotto ottenuto in una voce della tariffa doganale diversa rispetto a ciascuno dei materiali non originari utilizzati.

In altre parole, per poter dichiarare il prodotto originario del Paese, tutti i componenti e i materiali non originari (non di origine preferenziale comunitaria) utilizzati nella fabbricazione devono essere classificati in una voce doganale diversa rispetto al prodotto finito.

Nei protocolli di origine la regola è formulata nel modo seguente: "Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto"; la stessa va letta nel senso che tutti i materiali non comunitari di qualsiasi voce possono essere utilizzati, ad eccezione di quelli classificati alla stessa voce del prodotto.

Pare utile ricordare che le voci doganali sono i codici a quattro cifre utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci.

Per maggiore chiarezza si veda l'esempio presente nel commento al punto 2.

2) Tolleranza sui materiali non comunitari utilizzati

Questa regola di origine prevede una tolleranza espressa in termini di incidenza massima che il valore dei materiali non comunitari può avere sul prezzo franco fabbrica del prodotto finito.

In buona sostanza questa regola prevede che il valore dei materiali non comunitari non possa eccedere una soglia predeterminata costituita da una percentuale del prezzo franco fabbrica del prodotto finito. Va sottolineato che il prezzo franco fabbrica è definito come il:

"il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante, della Comunità, nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto"

Esempio: Una società stabilita in Italia effettua la fabbricazione di tubi di alluminio (classificati alla voce 7608) a partire da coils e nastri (classificati alla voce 7606).

La regola di origine prevista dal protocollo di origine relativa ai profilati cavi in alluminio è la seguente:

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione per ottenere il carattere di prodotto originario
Ex capitolo 76	Alluminio e lavori di alluminio,	Fabbricazione: – a partire da materiali (non comunitari) di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del

		<i>prodotto, e</i> <i>– in cui il valore di tutti i materiali (non comunitari) utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</i>
--	--	---

Commento

Questa regola mista combina la regola di cui al punto 1 (cambio di voce doganale), con la regola di cui al punto 2 (valore aggiunto). In particolare la prima condizione è soddisfatta in quanto la società effettua una lavorazione tale da determinare la classificazione doganale del prodotto finito ad una voce (7608) diversa rispetto a quella del semilavorato utilizzato nel processo di fabbricazione (7606).

La seconda condizione risulta invece soddisfatta qualora la somma di tutti i materiali non comunitari utilizzati nel processo di fabbricazione non ecceda il 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto finito.

3) Trasformazioni specifiche

Per taluni prodotti sono previste regole nelle quali vengono indicate in dettaglio le trasformazioni industriali che conferiscono l'origine preferenziale ai prodotti. Pertanto l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse conferisce l'origine preferenziale, mentre l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire tale origine.

Esempio:

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione per ottenere il carattere di prodotto originario
<i>Ex capitolo 62</i>	<i>Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia</i>	<i>Fabbricazione a partire da filati</i>

Per questi prodotti la regola di origine consente l'utilizzo di materiali non comunitari ad un determinato stadio di lavorazione (filati); l'utilizzo di materiali non comunitari ad uno stadio di lavorazione superiore pregiudica l'origine preferenziale del prodotto finito.

Lavorazioni sempre insufficienti a conferire l'origine

Indipendentemente dal soddisfacimento delle regole sopracitate i protocolli di origine elencano alcune trasformazioni e lavorazioni che sono da ritenere sempre insufficienti a conferire l'origine, segue l'elenco delle stesse:

- a) le operazioni di conservazione per assicurare che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;
- b) la scomposizione e composizione di confezioni;
- c) il lavaggio, la pulitura; la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;
- d) la stiratura o la pressatura di prodotti tessili;
- e) le semplici operazioni di pittura e lucidatura;
- f) la mondata, l'imbianchimento parziale o totale, la pulitura e la brillatura di cereali e riso;
- g) le operazioni per colorare lo zucchero o formare zollette di zucchero;
- h) la sbucciatura, la snocciolatura, la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura;
- i) l'affilatura, la semplice macinatura o il semplice taglio;
- j) il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l'assortimento (ivicompresa la costituzione di assortimenti di articoli);
- k) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o a tavolette e ogni altra semplice operazione di imballaggio;
- l) l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, loghi o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi;
- m) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse;
- n) il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti;
- o) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a n);
- p) la macellazione degli animali.

Esempio: Un'azienda effettua in territorio comunitario l'imballaggio di prodotti di origine cinese; la regola di origine preferenziale prevede che i materiali non comunitari non possano eccedere il 40 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto finito. Poiché l'azienda rivende il prodotto con un ampio margine la regola di origine è soddisfatta, ma il prodotto non può comunque essere considerato di origine preferenziale in considerazione del fatto che il semplice imballaggio è considerata una lavorazione sempre insufficiente a conferire l'origine.

Origine preferenziale dei pezzi di ricambio

Per quanto concerne l'origine preferenziale dei pezzi di ricambio occorre distinguere due diverse ipotesi a seconda che tali parti vengano consegnate unitamente al macchinario oppure successivamente.

Nel caso in cui il macchinario e i pezzi di ricambio vengano consegnati contemporaneamente con un'unica spedizione, gli stessi saranno dichiarati con un'unica origine preferenziale e, pertanto, saranno accompagnati da un unico certificato di origine preferenziale. In questo caso il macchinario e le parti di ricambio devono essere considerate un tutt'unico; pertanto, anche qualora queste ultime non avessero diritto all'origine preferenziale, se il macchinario e le parti di ricambio, nell'insieme, soddisfano la regola di origine, gli stessi ottengono lo status di merci originarie.

Nel suddetto caso, deve essere emessa un'unica fattura contenente la descrizione del macchinario e delle parti di ricambio, con un unico prezzo totale.

Qualora le parti di ricambio siano consegnate separatamente o con separata fattura, bisogna considerare tali parti in maniera autonoma rispetto al macchinario. In questo caso, occorre procedere alla classificazione delle parti, e verificare se le stesse rispettano le condizioni previste per l'acquisizione dell'origine preferenziale.

Elementi neutri

Ci sono degli elementi che, per la loro natura, non concorrono alla determinazione dell'origine del prodotto, anche se vengono utilizzati nel procedimento produttivo.

Tali elementi, riportati all'art. 83 del Reg Cee 2454/93 e negli accordi di libero scambio sono:

- a) energia e combustibile;
- b) impianti e attrezzature;
- c) macchine e utensili;
- d) merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso.

A titolo esemplificativo, per verificare se viene soddisfatta la regola di origine di un determinato prodotto, il costo relativo all'energia elettrica, utilizzata nell'impianto per la fabbricazione di detto prodotto, non deve essere preso in considerazione.

Prove dell'origine preferenziale: i certificati

Per ottenere i benefici derivanti dall'applicazione delle regole sull'origine preferenziale, l'operatore deve presentare, all'atto dell'importazione, un documento che attesti che le merci in oggetto soddisfino i requisiti imposti dalla normativa.

I documenti previsti dagli accordi di libero scambio o dal sistema delle preferenze generalizzate sono:

1. Certificato di circolazione EUR 1 o EUR-MED per i paesi che hanno sottoscritto accordi di libero scambio.
2. Certificato di origine Form-A per le merci provenienti dai paesi beneficiari del Sistema delle preferenze generalizzate
3. Dichiarazione su fattura sottoscritta dal soggetto esportatore, ammessa in alternativa alle altre prove di origine.

4. Certificato ATR per l'esportazione verso (o per l'importazione dalla) Turchia di merci immesse in libera pratica nel paese di provenienza.

Certificato di origine EUR 1

Il certificato EUR 1 è il certificato di circolazione, previsto dalla maggior parte degli accordi di libero scambio siglati dall'Unione Europea con Paesi terzi, che attesta l'origine preferenziale delle merci. Pertanto, il suddetto certificato scorta le merci, dichiarate di origine preferenziale, destinate ad essere importate nell'Unione Europea oppure esportate verso paesi extra Ue con cui vigono accordi di libero scambio.

Il certificato EUR 1 viene rilasciato dalle autorità doganali del paese di esportazione dietro richiesta avanzata dall'interessato redatta su un apposito formulario riportato in allegato agli accordi di libero scambio. Il formulario può essere redatto dall'esportatore oppure dal rappresentante autorizzato; in quest'ultimo caso, oltre a riportare esattamente le generalità dell'esportatore, deve risultare chiaramente il tipo di rappresentanza (diretta o indiretta).

La circolare 11d del 28/04 2010 ha disposto che "la presentazione della domanda di rilascio, completa di tutte le informazioni e dei documenti dovuti, avvenga entro il limite dei **dieci giorni antecedenti** (sono previste delle deroghe a questo termine) la presunta data di presentazione della dichiarazione doganale". Tale termine è stabilito per consentire all'autorità doganale di effettuare ogni opportuna istruttoria per la verifica del rispetto della normativa; infatti le autorità doganali hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché ad effettuare tutte le altre verifiche che ritengano opportune per accertare il carattere originario dei prodotti.

I certificati, una volta emessi, hanno una durata limitata nel tempo; infatti i certificati di origine preferenziale EUR 1 devono essere presentati entro 4 mesi dalla data del rilascio (10 mesi per le esportazioni in Cile, Messico, Sudafrica e Paesi ACP). Trascorso tale termine i certificati cessano la propria validità; pur tuttavia possono essere accettate dalle autorità del paese di importazione, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.

Certificato Eur- Med

L'Eur Med è il certificato di origine che accompagna i prodotti che godono del trattamento preferenziale in virtù delle regole sul cumulo paneuromediterraneo.

A parziale deroga di quanto disposto sui requisiti territoriali, vi è la possibilità di dichiarare di origine preferenziale le merci che abbiano subito lavorazioni, oltre che nell'Unione Europea, anche in altri paesi extracomunitari, purchè tali paesi facciano parte dell'area di cumulo paneuromediterraneo.

L'aspetto del certificato Eur-Med ricalca quello dell'EUR 1 e se ne differenzia soltanto per la attestazione, aggiunta nella casella 7, relativa alla avvenuta applicazione del cumulo paneuromediterraneo. La validità, come per l'Eur 1, è di 4 mesi dalla data di rilascio

Se tre parti contraenti della convenzione paneuromediterranea sono legate da un accordo di libero scambio (ALS) possono applicare un sistema di cumulo dell'origine. Pertanto, i prodotti che hanno acquisito il carattere originario in uno dei paesi della zona di cumulo paneuromediterranea possono essere aggiunti ai prodotti originari di qualsiasi altro paese della zona senza perdere il loro carattere originario in seno alla zona stessa.

Il cumulo dell'origine è sottoposto a certe condizioni:

- l'esistenza di un accordo commerciale preferenziale conforme al GATT;
- il rispetto delle norme della convenzione;

In ogni caso per poter emettere l'EUR MED (certificato o dichiarazione su fattura) è necessario che tutti i Paesi che hanno dato la propria origine alla merce risultante dalla fase della lavorazione svoltasi in quel Paese, abbiano concluso e applichino tra di loro accordi che prevedano le stesse regole d'origine (in particolare il divieto di restituzione/abbuono del dazio o equivalenti); l'esistenza di questa condizione si ricava dall'aggiornamento della tabella delle date di entrata in vigore degli accordi che la Comunità Europea pubblica nella serie C della G.U.

I paesi che fanno parte dell'area di cumulo paneuromediterranea sono: Svizzera, Liechtenstein, Norvegia, Islanda, Turchia, Algeria, Tunisia, Marocco, Isole Faeroer, Israele, Cisgiordania, Striscia di Gaza, Egitto, Giordania, Libano, Siria.

Esempio: Società Alfa produce un bene che ha diritto all'origine preferenziale, effettuando le lavorazioni sia presso la filiale italiana che presso la filiale Svizzera. La suddetta società potrà esportare il prodotto nei paesi facenti parte l'area di cumulo paneuromediterranea (es. Norvegia) accompagnata dal certificato Eur Med.

Qualora la stessa società esportasse verso un altro paese che ha sottoscritto un accordo di libero scambio con l'UE ma non facente parte l'area di cumulo paneuromediterranea (es. Messico), la merce non avrebbe diritto al trattamento preferenziale.

Certificato Form A

Il certificato Form A è il certificato che attesta l'origine preferenziale delle merci provenienti dai paesi in via di sviluppo che godono del trattamento preferenziale, garantito dall'Unione Europea, in virtù del sistema delle preferenze generalizzate (SPG); essendo un trattamento preferenziale unilaterale garantito dall'Unione Europea, il certificato Form A viene utilizzato esclusivamente per l'importazione di beni aventi origine preferenziale nei paesi extracomunitari in via di sviluppo; non può, pertanto, essere richiesto dagli operatori comunitari per esportare nei paesi beneficiari.

Tale certificato, che ha una validità di 10 mesi dalla data di rilascio, deve essere presentato alle autorità doganali dello Stato membro in cui si effettuano le operazioni di importazione per ottenere lo sconto daziario previsto.

Dichiarazione su fattura – esportatore autorizzato

Oltre alla richiesta di emissione di certificati di origine, gli esportatori possono attestare l'origine preferenziale del prodotto mediante dichiarazione su fattura. La dichiarazione su fattura può essere apposta da qualsiasi operatore economico per le esportazioni di valore inferiore a 6.000 euro, esclusivamente dagli esportatori autorizzati per le esportazioni di valore superiore a 6.000 euro.

Lo status di esportatore autorizzato è quindi un beneficio che permette all'operatore di poter attestare l'origine preferenziale direttamente sulla fattura indipendentemente dal valore della merce esportata.

Come previsto dagli artt. 90 e 117 delle Disposizioni di attuazione del Codice (Reg. Cee 2454/93, di seguito DAC) e dagli accordi di libero scambio siglati dall'Unione Europea con i paesi terzi le autorità doganali della Comunità possono autorizzare qualsiasi esportatore che effettui frequenti esportazioni, a compilare dichiarazioni su fattura indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L'esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle Autorità doganali soddisfacenti garanzie per l'accertamento del carattere originario dei prodotti.

I due requisiti necessari per ottenere tale autorizzazione pertanto sono:

1. Effettuazione di frequenti esportazioni
2. Offrire garanzie soddisfacenti per l'accertamento del carattere originario dei prodotti.

Per quanto concerne il primo requisito l'Agenzia delle Dogane richiede che l'operatore effettui, con una certa regolarità, esportazioni verso il paese extracomunitario accordista, mentre non è necessario che lo stesso effettui numerose esportazioni nell'arco dell'anno solare.

Per quanto riguarda il secondo requisito, l'operatore deve garantire all'autorità doganale di essere a conoscenza della normativa relativa all'origine preferenziale, e di applicarla correttamente ai propri prodotti oggetto di esportazione. Pertanto, come precisa l'Agenzia delle Dogane, l'esportatore deve essere in grado di provare, in qualsiasi momento, il carattere originario della merce da esportare.

Giova precisare che, nell'accordo siglato tra Unione Europea e Corea del sud, il primo requisito sopraelencato non è richiesto. Infatti, in tale accordo, per l'attestazione dell'origine preferenziale dei prodotti esportati, non è previsto il rilascio del certificato di origine EUR 1, ma è consentita, esclusivamente, la dichiarazione su fattura che, analogamente a tutti gli altri accordi di libero scambio, può essere emessa solo dagli esportatori autorizzati se riguarda esportazioni superiori ad € 6.000; pertanto, per consentire agli operatori che effettuano esportazioni saltuarie di dichiarare l'origine preferenziale, viene rilasciato lo status di esportatore autorizzato, anche in assenza del requisito relativo alle frequenti esportazioni.

Dopo che l'azienda ha presentato l'istanza, l'Ufficio delle Dogane competente per territorio effettua una verifica presso l'azienda per accertarsi che i requisiti sopra menzionati siano rispettati. La verifica effettuata da parte dell'amministrazione doganale, infatti, mira a determinare la sussistenza dei presupposti per il rilascio dello status di esportatore autorizzato, in particolare modo per quanto riguarda:

1. le garanzie che la società richiedente lo status offre in merito alla determinazione del carattere originario dei prodotti
2. la frequenza delle esportazioni.

1. Grado di compliance in tema di origine preferenziale

Per quanto riguarda il primo aspetto la valutazione effettuata riguarda la procedura che l'azienda ha istituito per la determinazione dell'origine preferenziale dei prodotti, in particolare:

- la corretta classificazione ai fini doganali dei prodotti oggetto di valutazione (assegnazione della voce doganale)

- la verifica della regola di origine relativa al prodotto così come classificato al punto 1 all'interno dei protocolli di origine degli accordi di commercio preferenziale
- la richiesta e conservazione delle dichiarazioni di origine preferenziale rilasciate dai fornitori ai sensi del Regolamento CE 1207/2001
- la corretta applicazione della regola di origine di cui al punto 2 alla contabilità industriale dell'azienda
- la verifica dell'effettuazione di lavorazioni superiori alle c.d. lavorazioni minime sempre insufficienti a conferire l'origine.

La valutazione degli elementi sopra citati e di eventuali altri aspetti rilevanti permette all'autorità doganale di determinare il grado di compliance in tema di origine preferenziale da parte della società richiedente.

2. Frequenza nelle esportazioni

La valutazione della frequenza nelle esportazioni costituisce un criterio più facilmente misurabile, in quanto è sufficiente in tal senso una verifica delle fatture attive emesse verso la destinazione per la quale è richiesto lo status e delle dichiarazioni doganali ad esse associate per quantificare il numero di esportazioni effettuate e di conseguenza il rispetto del criterio.

Qualora dalla verifica risulti che la società rispetta i requisiti richiesti dalla normativa, l'Agenzia delle Dogane conferisce alla stessa lo Status di esportatore autorizzato, assegnando un codice di autorizzazione alfanumerico, che dovrà essere apposto sulle fatture nelle quali si attesta l'origine preferenziale delle merci ivi riportate.

Certificato ATR

il certificato ATR, attesta che i prodotti oggetto di esportazione/importazione siano in "libera pratica" nel paese di provenienza. Tale certificato, utilizzato nelle operazioni tra l'Unione Europea e la Turchia, viene vistato all'esportazione dalle autorità doganali della Turchia o di uno Stato membro, su richiesta dell'operatore, ed ha una validità di 4 mesi.

Tale certificato è utilizzabile, al fine di ottenere l'esenzione daziaria nel paese di destino, per tutte le merci ad eccezione dei prodotti oggetto del trattato CECA (carbone e acciaio) e per i prodotti alimentari.

Anche per le operazioni tra l'UE e la Turchia è prevista una procedura semplificata per il rilascio del certificato ATR, nel caso in cui un esportatore rivesta lo status di esportatore autorizzato.

Analogamente a quanto previsto per i certificati di origine preferenziale l'operatore può essere autorizzato dalla dogana a non presentare le merci e a non chiedere il certificato ATR secondo la procedura normale.

La dichiarazione del fornitore

Tutti i protocolli prevedono che l'esportatore richiedente il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 debba essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali o dell'autorità pubblica competente del paese di esportazione in cui viene rilasciato il certificato di circolazione EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'adempimento degli altri obblighi di cui al protocollo.

Fra i documenti di prova dell'origine preferenziale dei beni di cui sopra è stata introdotta dal regolamento 1207/2001 la c.d. "dichiarazione del fornitore". Il regolamento citato prevede che i fornitori di soggetti che dovranno richiedere il rilascio di certificati EUR1 inseriscano in una dichiarazione le informazioni relative alla posizione dei prodotti in base alle norme comunitarie in materia di origine preferenziale. La dichiarazione del fornitore viene utilizzata dagli esportatori come elemento di prova, in particolare per la domanda di rilascio di certificati di circolazione EUR 1 o come base per la compilazione delle dichiarazioni su fattura. La dichiarazione può essere rilasciata a fronte di ciascuna fornitura ovvero può essere prodotta una dichiarazione a lungo termine del fornitore. Mediante tale dichiarazione il fornitore che invia regolarmente a un determinato acquirente merci di cui si prevede che le caratteristiche, sotto il profilo delle norme sull'origine preferenziale, restino costanti per lunghi periodi di tempo può presentare un'unica dichiarazione relativa ad invii successivi di dette merci. Tale dichiarazione può essere emessa con riferimento ad un periodo non superiore a due anni dalla sua emissione.

La dichiarazione a lungo termine del fornitore può essere emessa con effetto retroattivo. In tali casi, non può riferirsi ad un periodo superiore ad un anno dalla data di decorrenza della sua efficacia. Qualora la dichiarazione a lungo termine del fornitore non sia più valida in relazione alle merci fornite, il fornitore ne deve informare immediatamente il cliente.

Segue un esempio commentato di dichiarazione a lungo termine di origine preferenziale del fornitore:

Dichiarazione a lungo termine per prodotti aventi carattere originario nell'ambito di un regime preferenziale

(Regolamento del Consiglio n. 2447/2015)

Il sottoscritto dichiara che le merci qui di seguito descritte:

Prodotto A

Prodotto B

Prodotto X

(si suggerisce di inserire le designazioni dei prodotti così come riportate sulle fatture commerciali)

che sono regolarmente fornite alla ditta ...(inserire il nominativo del cliente) sono originarie dell'Unione Europea e rispondono alle norme di materia di origine che regolano gli scambi preferenziali con:

ACP - States in Africa, the Caribbean, the Pacific / **AD** - Andorra / **AL** - Albania / **BA** - Bosnia-Herzegovina / **CH** - Switzerland / **CL** - Chile / **DZ** - Algeria / **EG** - Egypt / **FO** - Faroe Islands / **GSP** - General System of Preference / **HR** - Croatia / **IL** - Israel / **IS** - Iceland / **JO** - Jordan / **LB** - Lebanon / **LI** - Liechtenstein / **MA** - Morocco / **ME** - Montenegro / **MK** - Macedonia / **MX** - Mexico / **NO** - Norway / **OCT** - Overseas Countries and Territories / **PS** - Occupied Territories / **TN** - Tunisia / **TR** - Turkey / **XC** - Ceuta / **XL** - Melilla / **ZA** - South-Africa / **KR** - Korea

Dichiara:

cumulo applicato

cumulo non applicato

La presente dichiarazione vale per tutti i successivi invii di detti prodotti dal

01.01.2017 al 31.12.2018

Si impegna ad informare immediatamente la ditta **...(inserire il nominativo del cliente)** della perdita di validità della presente dichiarazione.

Si impegna a presentare alle competenti autorità doganali tutta la necessaria documentazione giustificativa.

Luogo e Data, _____

Nome e funzione del soggetto che firma: _____

_____ (Timbro e firma)

Casi Pratici

1-Azienda produttrice di Oggetti di rubinetteria e organi simili per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini o recipienti simili classificati alla voce 8481 riceve un ordine dal Messico. In considerazione del fatto che il Messico ha sottoscritto un accordo di commercio preferenziale con la UE l'azienda procede con la verifica circa l'origine preferenziale dei propri prodotti attraverso i seguenti passaggi logici:

Ricerca della base legale costituita dal protocollo di origine dell'accordo: la base legale è costituita dalla Decisione n. 1/2000 del Consiglio congiunto CE-Messico del 23 marzo 2000 pubblicata in Gazzetta Ufficiale L 157 del 30.6.2000 riscontrabile al sito <http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm>

Modificata da :

- Decisione n. 2/2008 del Consiglio congiunto UE-Messico, GU UE L 198 del 26.7.2008.
- Decisione n. 1/2007 del Comitato misto UE-Messico, GU UE L 279 del 23.10.2007.

Verifica della regola di origine all'interno del protocollo dell'accordo: la regola di origine per i prodotti classificati alla voce 8481 è la seguente:

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione per ottenere il carattere di	Lavorazione o trasformazione per ottenere il carattere

		prodotto originario	di prodotto originario (regola alternativa)
8481	Oggetti di rubinetteria e organi simili per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini o recipienti simili, compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche; loro parti	Produzione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	Produzione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Verifica circa il soddisfacimento della regola di origine principale (colonna 3) o alternativa (colonna 4):

L'azienda procede alla verifica, utilizzando la contabilità industriale e partendo dalla distinta base del prodotto, del rispetto delle regole di origine. Per quanto riguarda la regola principale l'azienda utilizza nella fabbricazione un componente di origine cinese classificato alla voce 8481, questo non permette il soddisfacimento della regola. Ad ogni modo la lavorazione (superiore alle c.d. lavorazioni insufficienti) effettuata in territorio comunitario permette di soddisfare la regola alternativa (colonna 4), in quanto il valore complessivo dei materiali non comunitari utilizzati nella fabbricazione rimane abbondantemente al di sotto del 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto risultante dalla lavorazione. Pare utile ribadire che, utilizzando la regola del valore, vanno considerati come extracomunitari tutti i materiali utilizzati tranne quelli che sono di origine preferenziale comunitaria (ossia accompagnati da apposita dichiarazione del fornitore).

2- Azienda stabilita in Italia effettua trading di prodotti alimentari acquistando prodotti finiti sul mercato nazionale, comunitario ed extracomunitario e rivendono gli stessi in alcuni paesi terzi fra i quali la Corea del Sud. In considerazione del fatto che la Corea del Sud ha sottoscritto un accordo di commercio preferenziale con la UE l'azienda procede con la verifica circa l'origine preferenziale dei propri prodotti attraverso i seguenti passaggi logici:

Ricerca della base legale costituita dal protocollo di origine dell'accordo la base legale è costituita dalla DECISIONE DEL CONSIGLIO del 16 settembre 2010 relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra pubblicata nella Gazzetta Ufficiale UE L 127 del 14.5.2011.

Verifica della regola di origine all'interno del protocollo dell'accordo: nel caso di specie poiché l'azienda si occupa di trading e non effettua attività di produzione la ricerca delle regole di origine risulta essere superflua in quanto l'origine preferenziale della merce dovrà essere attestata dai fornitori mediante dichiarazione di origine preferenziale.

Richiesta delle dichiarazioni di origine ai fornitori: l'azienda procederà con la richiesta delle dichiarazioni di origine preferenziale ai fornitori nazionali e comunitari su modello conforme a quello previsto dal regolamento 1207/2001 e successive modifiche.

3- Azienda stabilita in Italia confeziona abiti da uomo (classificati alla voce 6203) a partire da tessuti acquistati da fornitori nazionali; gli abiti vengono venduti in Serbia. In considerazione del fatto che la Serbia ha sottoscritto un accordo di commercio preferenziale con la UE l'azienda procede con la verifica circa l'origine preferenziale dei propri prodotti attraverso i seguenti passaggi logici:

Ricerca della base legale costituita dal protocollo di origine dell'accordo: la base legale è costituita dall'ACCORDO INTERINALE sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra pubblicato in Gazzetta Ufficiale UE L 28 del 30.1.2010.

Verifica della regola di origine all'interno del protocollo dell'accordo: la regola di origine per i prodotti classificati alla voce 6203 è la seguente:

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione per ottenere il carattere di prodotto originario	Lavorazione o trasformazione per ottenere il carattere di prodotto originario (regola alternativa)
ex Capitolo 62	Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia;	Fabbricazione a partire da filati	Non presente

Verifica circa il soddisfacimento della regola di origine: la regola di origine preferenziale risulta essere soddisfatta solo qualora i materiali non comunitari eventualmente utilizzati siano ad uno stadio di lavorazione non superiore al filato. Pertanto l'azienda dovrà richiedere ai fornitori dei tessuti di attestare l'origine preferenziale dei tessuti forniti, in assenza di dichiarazione l'azienda dovrà ritenere gli abiti non di origine preferenziale in quanto non potrà dimostrare che in territorio comunitario è avvenuta una fabbricazione a partire da filato.

Richiesta delle dichiarazioni di origine ai fornitori: l'azienda procederà pertanto con la richiesta delle dichiarazioni di origine preferenziale ai fornitori nazionali e comunitari su modello conforme a quello previsto dal regolamento 1207/2001 e successive modifiche.

Determinazione dell'origine preferenziale: una volta ricevute le dichiarazioni di origine preferenziale l'azienda dovrà essere in grado di dimostrare attraverso una tracciabilità materie che i tessuti di origine preferenziale sono stati utilizzati nella confezione degli abiti in modo da poter considerare questi ultimi di indubbia origine preferenziale comunitaria.

4- Azienda, stabilita in Italia, effettua un'attività di pittura e lucidatura di tubi importati dalla Cina. Successivamente esporta i tubi verniciati in Croazia.

Ricerca della base legale costituita dal protocollo di origine dell'accordo: la base legale è costituita dalla Decisione n. 1/2011 del Consiglio di stabilizzazione e di associazione UE-Croazia pubblicata Gazzetta Ufficiale UE 156 del 15.6.2011.

Verifica della regola di origine all'interno del protocollo dell'accordo: nel caso di specie la lavorazione effettuata in Italia non può essere considerata conferente l'origine, indipendentemente dal soddisfacimento o meno della regola di origine in quanto l'articolo 7 del protocollo di origine elenca al punto e) quali lavorazioni sempre insufficienti a conferire l'origine la pittura e la lucidatura.

Determinazione dell'origine preferenziale: la merce non potrà essere considerata di origine preferenziale comunitaria.

Problematiche import

Le autorità doganali europee, qualora sorgano dubbi sull'autenticità del certificato di origine preferenziale, hanno due strumenti per verificarne la validità. In primis possono effettuare dei controlli a posteriori, richiedendo alle autorità del paese di provenienza di attestare la veridicità dei certificati. Le autorità del paese terzo possono effettuare dei controlli formali, per attestare l'autenticità del certificato, o sostanziali, mediante attività di verifica presso la sede della società, per accertare che siano stati rispettati i requisiti per l'emissione del certificato di origine preferenziale. Infatti l'esportatore è obbligato a conservare tutta la documentazione inerente le esportazioni per tre anni dalla data dell'operazione. A seguito di detti controlli le Autorità estere possono confermare il certificato o dichiararne l'invalidità. Nel caso in cui dette Autorità non rispondano entro il termine di sei mesi dalla richiesta e, successivamente, non rispondano entro quattro mesi al successivo sollecito inoltrato dalle autorità doganali europee, i certificati si intendono non confermati e pertanto si procede con il recupero dei dazi non riscossi all'atto dell'importazione.

Nei casi più complessi, invece, la Commissione Europea, in accordo con le autorità estere, può inviare i funzionari del proprio organismo per la lotta antifrode (OLAF) presso il paese beneficiario del trattamento preferenziale, per effettuare, insieme ai funzionari del paese stesso, le opportune attività di verifica nei confronti delle società esportatrici che hanno richiesto l'emissione dei certificati di origine.

Se a seguito della suddetta verifica, l'OLAF accerta che i certificati di origine precedentemente rilasciati siano falsi o irregolari, la Commissione Europea inoltra il rapporto conclusivo di indagine (che, ai sensi dell'art.9 Reg. Cee 1073/99, ha valore di elemento di prova nei procedimenti amministrativi) alle autorità doganali europee interessate, invitandole ad agire nei confronti dell'importatore per il recupero dei dazi relativi alle merci precedentemente introdotte nel territorio dell'Unione Europea in esenzione di detta imposta.

Non bisogna dimenticare, infatti, che il soggetto passivo dell'imposta di confine è l'importatore, per cui, se a seguito di controlli, non dovesse essere confermata la validità o la regolarità dei certificati di origine preferenziale, le autorità doganali agirebbero nei suoi confronti per il recupero dell'imposta. Infatti, come è stato più volte ribadito dalla Corte di Giustizia, la buona fede dell'importatore non lo esime dalla sua responsabilità per l'adempimento dell'obbligazione doganale essendo egli il dichiarante della merce importata quand'anche scortata da certificati inesatti o falsificati a sua insaputa ; la Corte di Giustizia ha

altresi asserito, successivamente, che la Comunità non è tenuta a sopportare le conseguenze pregiudizievoli dei comportamenti scorretti dei fornitori degli importatori .

Pertanto è importante che l'operatore comunitario accerti l'affidabilità e l'onestà del suo fornitore non comunitario per evitare future contestazioni da parte delle autorità doganali per le attività fraudolente compiute dal proprio partner commerciale; l'importatore potrebbe altresì tutelarsi stipulando un contratto in cui il fornitore si assume la responsabilità per i certificati di origine preferenziale che saranno emessi dietro sua richiesta.

Problematiche export

Il controlli relativi all'effettiva origine della merce di cui l'esportatore dichiara il carattere preferenziale mediante richiesta di certificato EUR1 ovvero mediante rilascio di dichiarazione su fattura possono avvenire:

- In fase di esportazione in quanto le autorità doganali dello Stato membro di esportazione hanno la facoltà di richiedere qualsiasi documento giustificativo e di procedere a qualsiasi controllo da esse ritenuto utile
- In fase di importazione nel paese di destinazione mediante il meccanismo della cooperazione amministrativa, con un termine triennale per assoggettare a controllo a posteriori le operazioni

In questo senso il controllo a posteriori delle prove dell'origine è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali del paese di importazione abbiano fondati motivi di dubitare dell'autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza degli altri requisiti del presente allegato. Qualora tali autorità decidano di effettuare il controllo invieranno la documentazione relativa (EUR1 o dichiarazione su fattura) alle autorità doganali del paese di esportazione le quali procederanno ad effettuare le verifiche presso l'esportatore richiedendo allo stesso di dimostrare, documentalmente, l'origine preferenziale della merce oggetto dell'operazione sottoposta a controllo.

Qualora dal controllo risultasse che la merce non aveva diritto al rilascio delle prove dell'origine preferenziale (EUR1 o dichiarazione su fattura) si avrà un duplice effetto:

- le autorità doganali che hanno richiesto il controllo (paese di importazione) negheranno la concessione del trattamento preferenziale andando a recuperare i diritti doganali non riscossi
- le autorità doganali del paese di esportazione che hanno effettuato materialmente il controllo potranno inviare notizia di reato alla Procura della Repubblica competente in considerazione del fatto che la prova dell'origine preferenziale è stata emessa a fronte di una dichiarazione falsa dell'esportatore

DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)	EUR.1 N. A 000.000		
	<small>Prima di compilare il formulario consultare le note al retro</small>		
3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)	2. Domanda per ottenere un certificato da utilizzare negli scambi preferenziali tra		
	<p>.....</p> <p align="center">o</p> <p>.....</p> <p align="center"><small>(indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)</small></p>		
6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)	4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari	5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione	
	7. Osservazioni		
8. N. d'ordine, marche, numeri, numero e natura dei colli (*) , designazione delle merci	9. Mese lordo (kg) o altra misura (l, m³, ecc.)	10. Fatture (indicazione facoltativa)	

(*) Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare alla rinfusa.

1. Goods consigned from (exporter's business name, address, country)		Reference No A GENERALIZED SYSTEM OF PREFERENCES CERTIFICATE OF ORIGIN (Combined declaration and certificate) FORM A			
2. Goods consigned to (consignee's name, address, country)		Issued in (country) See notes overleaf			
3. Means of transport and route (as far as known)		4. For official use			
5. Item number	6. Marks and numbers of packages	7. Number and kind of packages, description of goods	8. Origin criterion (see notes overleaf)	9. Gross weight or other quantity	10. Number and date of invoices
11. Certification It is hereby certified, on the basis of control carried out, that the declaration by the exporter is correct.		12. Declaration by the exporter The undersigned hereby declares that the above details and statements are correct; that all the goods were produced in (country) and that they comply with the origin requirements specified for those goods in the generalized system of preferences for goods exported to (importing country)			
..... Place and date, signature and stamp of certifying authority	 Place and date, signature of authorized signatory			

La guida è stata curata, su commissione di Unioncamere Lombardia, da Andrea Toscano, Pier Paolo Ghetti ed Enrico Calcagnile dello Studio Toscano Srl.

Predisposta a Aprile 2013

Aggiornata a Maggio 2016

Pubblicazione fuori commercio.

E' consentita la riproduzione con citazione della fonte.



Camera di Commercio
Bergamo



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
BRESCIA



Camera di Commercio
Como



Camera di Commercio
Cremona



Camera di Commercio
Lecco



Camera di Commercio
Lodi



Camera di Commercio
Mantova



CAMERA DI
COMMERCIO
MILANO



CAMERA di
COMMERCIO
MONZA BRIANZA



Camera di Commercio
Pavia



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA
SONDRIO



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
AGRICOLTURA DI VARESE